

LA NORMATIVA SUGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 ANCORA IN VIA DI DEFINIZIONE (D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189)

di Paola Rossi e Pasquale Saggese

In un nostro precedente Documento pubblicato sulla Newsletter FNC del 30 settembre 2016¹ abbiamo commentato le disposizioni contenute nel decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la *"Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"*².

Con tale decreto, in estrema sintesi, è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, nei confronti dei contribuenti, persone fisiche e non, che alla data del sisma, ossia al 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei Comuni riportati nell'allegato 1 al decreto³.

È stato inoltre stabilito che la sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. Tuttavia, nel caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti è stata sancita l'applicabilità della causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Il decreto ha infine fissato un termine per la ripresa dei versamenti che, salvo proroga, avrebbero dovuto essere effettuati entro il 20 dicembre 2016.

Come avevamo già segnalato, il termine così ravvicinato traeva giustificazione non dalla convinzione che, a quest'ultima data, lo stato di emergenza potesse esser venuto già meno, ma da evidenti esigenze di copertura del provvedimento da reperire successivamente con un ulteriore provvedimento normativo.

Tali esigenze sono state, almeno per ora, soddisfatte dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

¹ Cfr. il Documento "Interventi urgenti in favore dei contribuenti colpiti dal terremoto del Centro Italia (d.m. 1° settembre 2016)" di Paola Rossi e Pasquale Saggese.

² Pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5 settembre 2016.

³ Si tratta per la *Regione Marche* dei comuni di Acquasanta Terme (AP), Acquata del Tronto (AP), Montefortino (FM), Montegallo (AP) e Montemonaco (AP); per la *Regione Abruzzo* dei comuni di Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Vallec Castellana (TE) e Rocca Santa Maria (TE); per la *Regione Lazio* dei comuni di Accumoli (RI), Amatrice (RI) e Cittareale (RI); per la *Regione Umbria* dei comuni di Cascia (PG), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG) e Preci (PG).

189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*⁴, entrato in vigore il 19 ottobre 2016 ed ancora in fase di conversione in legge.

Nella sua versione originaria, ancora attualmente in vigore, l’ambito di applicazione del decreto era circoscritto ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto, che elenca 62 Comuni⁵, contro i 17 contenuti nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

Nel corso del suo *iter* parlamentare, il testo del decreto-legge è stato tuttavia modificato, in prima lettura, dal Senato della Repubblica anche al fine di tener conto degli ulteriori eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 26 e il 30 ottobre 2016⁶.

Secondo il testo attualmente all’esame della Camera dei Deputati (non ancora entrato in vigore) l’ambito di applicazione del decreto n. 189/2016 è stato esteso ad ulteriori 69 Comuni colpiti dai predetti eventi sismici, elencati nell’allegato 2 al decreto medesimo⁷.

⁴ Pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016. Il Governo ha altresì emanato il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”* (in G.U. n. 264 dell’11 novembre 2016), il quale tuttavia non contiene disposizioni relative alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

⁵ Si tratta per la *Regione Abruzzo (Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga)* dei comuni di Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE); per la *Regione Lazio (Sub ambito territoriale Monti Reatini)* dei comuni di Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Castel Sant’Angelo (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano (RI), Posta (RI); per la *Regione Marche (Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo)* dei comuni di Amandola (FM), Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP), Force (AP), Montalto delle Marche (AP), Montedinove (AP), Montefortino (FM), Montegalfo (AP), Montemonaco (AP); Palmiano (AP), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), Venarotta (AP); (*Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese*) dei comuni di Acquacanina (MC), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cessapalombo (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Gualdo (MC), Penna San Giovanni (MC), Pievebovigliana (MC), Pieve Torina (MC), San Ginesio (MC), Sant’Angelo in Pontano (MC), Sarnano (MC), Ussita (MC), Visso (MC); per la *Regione Umbria (Area Val Nerina)* dei comuni di Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant’Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Vallo di Nera (PG). Per effetto dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, le disposizioni del medesimo decreto possono altresì applicarsi in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati nell’allegato 1, qualora venga dimostrato, sulla base di apposita perizia giurata, il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tenuto conto dell’aggravarsi della situazione a causa degli eventi sismici successivi alla predetta data, l’art. 1 del decreto-legge n. 205 dell’11 novembre 2016 ha previsto, tra l’altro, che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione individui con propria ordinanza *“l’elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all’Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell’estensione dell’applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati”*. L’elenco proposto dal Commissario dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere.

⁶ Di conseguenza, il titolo del decreto-legge è stato modificato con il seguente: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*.

⁷ Si tratta per la *Regione Abruzzo* dei comuni di Campli (TE), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Teramo; per la *Regione Lazio* dei comuni di Cantalice (RI), Cittaducale (RI), Poggio Bustone (RI), Rieti, Rivodutri (RI); per la *Regione Marche* dei comuni di Apiro (MC), Appignano del Tronto (AP), Ascoli Piceno, Belforte del Chienti (MC), Belmonte Piceno (FM), Caldarola (MC), Camerino (MC), Camporotondo

Nella nuova formulazione letterale del decreto viene altresì precisato che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto (ossia, quelli più popolosi) le disposizioni di cui agli articoli 45 (*Sostegno al reddito dei lavoratori*), 46 (*Perdite d'esercizio anno 2016*), 47 (*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti*) e 48 (*Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi*) "si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti".

Considerata l'ancora non definitiva approvazione del decreto-legge n. 189 del 2016, si ritiene opportuno rinviare ad un prossimo contributo un esame più approfondito delle disposizioni di natura fiscale in esso contenute.

Ci si limita, in questa sede, a segnalare che la versione attualmente in vigore del comma 10 dell'art. 48 del decreto-legge ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine del 20 dicembre 2016, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016.

Il Senato, in sede di prima lettura, ha modificato il predetto comma 10 ed ha aggiunto un comma 10-*bis* al citato art. 48.

Il nuovo testo (non ancora vigente) del comma 10 ha correttamente individuato nel 16 dicembre 2016 (anziché nel 20 dicembre) il termine da prorogare al 30 settembre 2017.

Ed infatti, l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi) scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016 (n.d.r.: il corsivo è nostro). Per effetto del richiamato comma 10, la sospensione è destinata quindi ad operare per i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017.

di Fiastrone (MC), Castel di Lama (AP), Castelraimondo (MC), Castignano (AP), Castorano (AP), Cerreto D'esi (AN), Cingoli (MC), Colli del Tronto (AP), Colmurano (MC), Corridonia (MC), Esanatoglia (MC), Fabriano (AN), Falerone (FM), Fiuminata (MC), Folignano (AP), Gagliole (MC), Loro Piceno (MC), Macerata, Maltignano (AP), Massa Fermana (FM), Matelica (MC), Mogliano (MC), Monsapietro Morico (FM), Montappone (FM), Monte Rinaldo (FM), Monte San Martino (MC), Monte Vidon Corrado (FM), Montecavallo (MC), Montefalcone Appennino (FM), Montegiorgio (FM), Monteleone (FM), Montelparo (FM), Muccia (MC), Offida (AP), Ortezzano (FM), Petriolo (MC), Pioraco (MC), Poggio San Vicino (MC), Pollenza (MC), Ripe San Ginesio (MC), San Severino Marche (MC), Santa Vittoria in Matenano (FM), Sefro (MC), Serrapetrona (MC), Serravalle del Chienti (MC), Servigliano (FM), Smerillo (FM), Tolentino (MC), Treia (MC), Urbisaglia (MC), per la *Regione Umbria* del comune di Spoleto (PG). Per effetto delle modifiche al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016, le disposizioni del medesimo decreto possono altresì applicarsi in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati *negli allegati 1 e 2*, qualora venga dimostrato, sulla base di apposita perizia *asseverata*, il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici *verificatisi a far data dal 24 agosto 2016* (n.d.r.: il corsivo evidenzia le modifiche apportate al testo originario).

Il medesimo comma 10 risulta poi integrato da un'ulteriore disposizione che rende applicabile la predetta sospensione anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016, non già ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016⁸, ferma restando la preclusione al rimborso di quanto già versato.

Il successivo comma 10-*bis* (parimenti, non ancora vigente) rende invece applicabile la predetta sospensione anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, ma soltanto a decorrere dal 26 ottobre 2016. Nei confronti di tali soggetti la sospensione è quindi destinata ad operare per i versamenti e gli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi) scadenti tra il 26 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, ferma restando, anche in questo caso, l'inibitoria al rimborso di quanto già versato⁹.

Ai sensi della lett. *l*) del comma 1 dell'art. 48 sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2016 i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale¹⁰.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto di tali sospensioni dovrà avvenire, a norma del comma 11 del citato art. 48, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ne consegue che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti deve avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione¹¹.

⁸ Si tratta degli ulteriori 45 comuni inclusi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189.

⁹ La medesima disciplina si rende applicabile, per effetto del successivo comma 13 dell'art. 48, anche ai termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016.

¹⁰ In tal caso, la vigente versione della lett. *l*) del citato art. 48, comma 1, non è stata modificata, in sede di prima lettura da parte del Senato, inserendo anche il riferimento all'allegato 2 al decreto. Si tratta, evidentemente, di una svista da correggere in sede di conversione in legge del decreto. D'altra parte, nell'alinnea del comma 1 dell'art. 48, come modificato dal Senato in prima lettura, è disposto che la sospensione fino al 31 dicembre 2016 si applica "*Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2*".

¹¹ In seguito alle modifiche apportate dall'art. 48, comma 15, lett. *a*), del decreto-legge n. 189/2016 all'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è stato stabilito che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui devono essere definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, deve rispettare i limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto di tali sospensioni sono effettuati, a norma del successivo comma 12, entro il mese di ottobre 2017¹².

Il comma 1 dell'art. 48 dispone, infine, che la mancata effettuazione e il mancato riversamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta, a partire dal 24 agosto 2016 e fino al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189/2016), devono essere regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Roma, 30 novembre 2016

(previsto dall'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con una dotazione di 5 milioni). Pertanto, i versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.

¹² Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.